



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
G. D'ANNUNZIO CHIETI – PESCARA**

SEDE DI CHIETI IN VIA DEI VESTINI, 31

DIPARTIMENTO di Scienze
VIA DEI VESTINI, 31 66100 CHIETI

CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI RICERCA E CONSULENZE SCIENTIFICHE

TRA

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara – **Dipartimento di Scienze** con sede in Chieti, in via dei Vestini, n. 31 (C.F. 93002750698/P. IVA 01335970693), in persona del Responsabile pro tempore **Prof. Buccolini Marcello** in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede,

E

L'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino – **Dipartimento di Scienze Pure e Applicate** (di seguito denominato "**DiSPeA**"), con sede legale in Urbino, in Via A. Saffi, 2 (P.IVA 00448830414 - C.F. 82002850418), in persona del Responsabile pro tempore **Prof. Vicerè Andrea**, domiciliato per la carica presso la sede,

PREMESSO CHE

- a) il **Dipartimento di Scienze** è stato incaricato dalla Regione Abruzzo per l'**Attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione di Linee Guida ed Indirizzi Operativi per l'analisi e la classificazione delle frane da crollo nel territorio regionale** (CUP: C95G24000040002).
- b) esistono presso il **DiSPeA** le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste;
- c) il **DiSPeA** si è dichiarato disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e che l'attività oggetto del presente contratto non comporta alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo;
- d) detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali



dell'Università e che non rientra fra quelle escluse dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo sul conto terzi.

- e) la collaborazione tra le parti è finalizzata allo studio di frane in roccia:
- f) il **Dipartimento di Scienze** avendo verificato la necessità di personale competente e disponibile per l'espletamento dell'attività di consulenza intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture del **DiSPeA** così come deciso in sede di Consiglio di Dipartimento del 16.07.2025;
- g) con Determina del Dipartimento di Scienze n. rep. 73/2025 del 09.10.2025, nella quale è stato individuato l'operatore Economico: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Dipartimento DISPEA) per i servizi di seguito indicati:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il **Dipartimento di Scienze** affida al **DiSPeA**, che accetta, l'esecuzione della seguente attività di prestazione di servizi (*art. 3, comma 2, punto e del Regolamento conto terzi*) ed avente ad oggetto:

1. **Rilievi Geomeccanici** di campagna su casi studio con tecniche classiche di rilevamento a terra e tecniche avanzate di mappatura 3D da drone. Integrazione dei dati esistenti ed estrapolazione dei parametri di riferimento per le analisi successive.
2. **Analisi degli ammassi rocciosi** per la verifica della stabilità dei fronti rocciosi



con metodi cinematici, all'equilibrio limite e numerici avanzati.

3. **Valutazione del run-out** attraverso metodi empirici e metodi numerici.
4. **Zonazione della suscettibilità**: definizione delle aree di massimo espandimento attraverso le analisi di suscettibilità all'innescio con frequenza di transito e energia.
5. **Riunioni di coordinamento** anche con sopralluoghi e condivisione con i prestatori e portatori di interesse con particolare riguardo ai comuni coinvolti dai casi applicativi e agli Ordini professionali interessati alle modalità applicative definite

Nel rispetto dell'art. 11, c. 2 del Regolamento di Ateneo sul conto terzi, al termine della prestazione il referente del **DiSPeA** redige una relazione finale del progetto sul conseguimento dei risultati concordati.

Art. 2 – Responsabili dell'attività

Il **DiSPeA**, al fine di assicurare la migliore esecuzione del contratto, designa quale proprio referente il **Prof. Mirko Francioni**.

Art. 3 – Collaborazioni

Il Responsabile scientifico potrà avvalersi di eventuali collaborazioni (interne e/o esterne).

Tali collaborazioni, necessarie ai fini dell'espletamento delle prestazioni di cui sopra, saranno garantite con oneri a proprio carico e in conformità a quanto disposto dai regolamenti vigenti dell'Università.

Art. 4 – Durata



L'attività deve essere completata entro il **31/12/2025** . **La fattura verrà emessa a conclusione dei lavori.**

Art. 5 – Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività, il **Dipartimento di Scienze** erogherà al **DiSPeA** la somma complessiva di **€ 39.800,00** (trentanovemilaottocento) oltre l'IVA 22%.

Art. 6 – Modalità di pagamento

Il corrispettivo verrà pagato a fronte di regolari fatture emesse indicando condice CUP: C95G24000040002 e codice CIG B87734B6A2 , entro 30 gg. d.f., secondo le seguenti modalità di pagamento:

- *il 100 % alla presentazione del report finale.*

La fattura dovrà riportare la seguente dizione: Contratto per prestazioni di ricerca e consulenze scientifiche nell'ambito del progetto "Attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione di Linee Guida ed Indirizzi Operativi per l'analisi e la classificazione delle frane da crollo nel territorio regionale" (CUP: C95G24000040002) CIG: n.ro B87734B6A2".

Gli importi di cui al comma precedente sono effettuati, esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente:

Conto di Tesoreria Unica Banca d'Italia **IBAN: IT10S0100004306TU0000025157**

I dati identificativi del soggetto delegato per L'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino ad operare sul conto corrente dedicato sono:



- Antonio Micheli - data di nascita: 01/09/1963 - luogo di nascita: Urbino -

residenza: Via Vespasiano da Bisticci n. 10, 61029 Urbino (PU) - C.F.

MCHNTN63P01L500T – qualifica: Dirigente dell'Area Economico Finanziaria.

Situazione contributiva Università:

- INPS sede di Pesaro matricola 5905404034; INAIL sede di Pesaro matricola 5822467

Art. 7 – Responsabilità

In caso di inadempimento del contratto, la previsione di una penale a carico del **DiSPeA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., è pari al 5% del corrispettivo. Il pagamento di tale penale graverà sui fondi del centro di spesa cui fanno capo le attività espletate, fatta salva la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabili l'inadempienza (art. 9, c.1 del Regolamento).

Art. 8 – Proprietà intellettuale e industriale

Qualora, dall'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, derivino risultati innovativi brevettabili o risultati innovativi altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o della legge sul diritto d'autore, il regime della proprietà intellettuale o industriale sarà regolato nel modo seguente: I diritti morali relativi ai predetti risultati spettano a chi ha realizzato l'innovazione. È fatto obbligo di citare l'afferenza all'Università "G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara degli inventori o autori. L'apporto di risultati protetti da diritti di proprietà intellettuale o industriale da parte del committente e/o dell'Università, e/o da parte dei singoli docenti o ricercatori coinvolti nell'attività è regolato nel modo seguente: entrambi i contraenti stabiliscono di avere



pieno diritto d'uso in ordine alla pubblicazione e divulgazione dei risultati dell'attività. Il **Dipartimento di Scienze** nella persona del responsabile scientifico **Prof. Nicola Sciarra**, si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, i dati e le informazioni ottenuti nell'esecuzione del presente contratto nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, di dottorato o di master mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna parte.

Art. 9 – Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso, uniformandosi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del rispettivo personale impiegato nelle attività di cui al presente contratto. “Quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte ai fini dello svolgimento delle attività, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii”.

Art. 10 - Sicurezza

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle prestazioni attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella



struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

Art. 11 - Risoluzione

Le parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il **Dipartimento di Scienze** potrà utilizzare i risultati fino a quel momento conseguiti. La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare, nei confronti dell'altra, richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente contratto. Fermo restando la esigibilità di quanto dovuto al momento della risoluzione.

Art. 12 – Recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 13 – Proroga

Qualora, per sopravvenute e motivate esigenze, il **DiSPeA** ravvisasse l'esigenza di una proroga ai termini della scadenza, il **Dipartimento di Scienze** si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine, a condizione che la richiesta sia formulata almeno entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza.



Art. 14 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza del presente contratto.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni il Committente presta il consenso al trattamento dei dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all'esecuzione del presente contratto da parte dell'Università. Il Committente, analogamente, si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le operazioni e attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 16 – Gestione delle controversie

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Chieti.

Art. 17 – Oneri fiscali

Il presente atto è redatto in un'unica copia digitale, sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 8272005 e succ. mod. e int.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale: Università degli Studi di Urbino Carlo – Via



A. Saffi, 2 – 61029 Urbino - art. 15 D.P.R. 642/72, Autorizzazione n. 9983/2007.

Art. 18 – Norme finali

Qualsiasi modifica al presente contratto non è valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto deve essere effettuata per iscritto. Essa si intende efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, telegramma o telefax, sempre che sia indirizzata ai seguenti recapiti:

- **per il Dipartimento di Scienze Prof. Nicola Sciarra**
- **per il DiSPeA Prof. Mirko Francioni**

ovvero presso diverso recapito che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione del presente contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso i recapiti suindicati, ovvero presso i diversi recapiti che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie. Gli allegati formano parte integrante del presente contratto che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto, superando ed annullando ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione o accordo. L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente contratto rispetto a comportamenti di altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce né rinuncia ai



diritti derivanti dalle disposizioni violate, né rinuncia al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le condizioni pattuite. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme del Codice civile.

Il Responsabile del **Dipartimento di Scienze - Prof. Buccolini Marcello**



Firmato digitalmente da Marcello Buccolini
Data: 23.10.2025 10:59:48 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CHIETI E
PESCARA/01335970693

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente accetta espressamente le seguenti clausole: art. 6 (Responsabilità), art. 8 (Recesso), art. 11 (Gestione delle controversie).

Il Direttore del DiSPeA - Prof. Andrea Vicerè

Firmato digitalmente da: Andrea Vicerè
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
URBINO CARLO BO/0044830414
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno
uso del certificato solo per le finalità di lavoro
per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the
purposes for which it is issued.
Luogo: Urbino
Data: 24/10/2025 18:50:05